INTERVENTI STRAORDINARI DI CARATTERE UMANITARIO A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

Art. 4

Ordini di accreditamento

Per l'attuazione degli interventi connessi con le attivita' in- dicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilita' di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate, che provvedono alle attivita' di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione, con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri competenti ad impegnare e ordinare spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a rendere, per semestri, i rendiconti amministrativi alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione.

Versione in vigore dal 28 luglio 1992, non più in vigore dal 23 ottobre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia
Estremi	Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350
Capo	I — Interventi a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex jugoslavia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-straordinari-di-carattere-umanitario-a-favore-degli-1992/art-4-ordini-di-accreditamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it